

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

IL SERVIZIO POLIZIA FERROVIARIA

E

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI

Il Servizio Polizia Ferroviaria (di seguito: "Polfer" o, congiuntamente all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, "le Parti"), con sede in Roma, Via Tuscolana 1558, legalmente rappresentato dal Direttore *pro tempore* Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Maurizio Improta

e

l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: "ART" o, congiuntamente al Servizio di Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, "le Parti"), con sede in Torino, Via Nizza n. 230, legalmente rappresentata dal Presidente *pro tempore*, Andrea Camanzi

visti

Per la Polfer

- la legge 21 aprile 1981 n. 121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*", in Particolare l'articolo 5, comma 1, lett. f;
- il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante "*Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78*";
- il decreto ministeriale 16 marzo 1989, recante "Organizzazione degli uffici di Polizia Ferroviaria";
- il decreto ministeriale 15 agosto 2017, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, concernente "Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'Interno e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera n;

Per l'ART

- l'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, come successivamente integrato e modificato (di seguito anche "norme istitutive"), recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" che, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti con competenze in

materia di regolazione dell'accesso alle infrastrutture e dei servizi e di tutela dei diritti di passeggeri e utenti;

- il decreto legislativo 14 aprile 2014, n. 70 recante *“Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”*, e, in particolare:
 - l'articolo 3 che, in esecuzione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario effettuato su tutta la rete sia nazionale che regionale e locale, individua l'ART quale Organismo di controllo competente allo svolgimento delle attività di cui al successivo articolo 4;
 - l'articolo 4, comma 1, che dispone che l'ART, in qualità di Organismo di controllo: *“vigila sulla corretta applicazione del regolamento e può effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di cui al regolamento stesso, per quanto ivi previsto. L'Organismo stesso è, altresì, responsabile dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto”*;
 - l'articolo 4, comma 2, che dispone che, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, ART *può acquisire dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto, informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell'infrastruttura*;
 - l'articolo 5, comma 2, che dispone che l'ART, *“valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione”*;
 - l'articolo 17, che dispone, tra l'altro, che: *“le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano le misure idonee, stabilite di concerto con le autorità pubbliche, allo scopo di assicurare la sicurezza personale dei passeggeri come prescritto dall'articolo 26 del regolamento (...) Restano fermi in ogni caso i compiti e gli interventi di esclusiva responsabilità degli organi di polizia e di pubblica sicurezza, come stabiliti dalle norme vigenti”*;
- il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”* e ss.mm.ii, ed in particolare:
 - l'articolo 37, comma 8, che dispone *“L'organismo di regolazione ha il potere di chiedere informazioni al gestore dell'infrastruttura, ai richiedenti ed a qualunque altra parte*

interessata. [...] Le informazioni che devono essere fornite all'organismo di regolazione comprendono tutti i dati che detto organismo chiede nell'ambito della sua funzione decisoria, di monitoraggio e di controllo della concorrenza sui mercati dei servizi ferroviari. Sono compresi i dati necessari per scopi statistici e di osservazione del mercato."

visti altresì

i regolamenti dell'ART di cui

- alla delibera ART n. 52/2014, del 4 luglio 2014, recante *"Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario"*;
- alla delibera ART n. 57/2015, del 22 luglio 2015, recante *"Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità"*;
- alla delibera ART n. 11/2017, del 25 gennaio 2017, recante *"Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità"*;

i provvedimenti dell'ART di cui

- alla delibera ART n. 54/2016, dell'11 maggio 2016, recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che i passeggeri in possesso di "abbonamenti" possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità"*;
- alla delibera ART n. 16/2018, del 1°8 febbraio 2018, recante *"Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio Pubblico"*;
- alla delibera ART n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, recante *"Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie"*.

premesso che

- ai sensi del decreto ministeriale 16 marzo 1989 il servizio di polizia ferroviaria ha per scopo, tra l'altro, *"la prevenzione e repressione dei reati, la tutela dell'ordine pubblico e dell'incolumità dei cittadini nell'ambito dei trasporti effettuati sulle linee ferroviarie, sui treni in sosta od in corsa, negli impianti ferroviari ed in ogni loro pertinenza ed in qualunque settore del servizio ferroviario"*;
- ai sensi del decreto ministeriale 15 agosto 2017, la Polizia Ferroviaria oltre ai compiti riconducibili alle attività di prevenzione generale e di *"tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica espletati nelle stazioni, secondo modalità non dissimili da quelle attuate nell'ordinaria azione di controllo del territorio"* assicura, altresì, *"la vigilanza degli impianti,*

delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, nonché le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci;

- nell'esercizio dei compiti e dei poteri ad essa attribuiti dalle norme istitutive ed in particolare, dall'articolo 37, comma 2 del decreto-legge n. 201/2011 citato, ART orienta la propria regolazione economica al perseguimento dell'efficienza delle gestioni ed al contenimento dei costi per le imprese e gli utenti;
- ai sensi del comma 2 del medesimo art. 37, ART provvede a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e del contenuto minimo dei diritti *che* gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto;
- ai sensi del comma 3 lett. e) del medesimo art. 37, ART svolge "...ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione mediante accesso a impianti, a mezzi di trasporto e uffici.... anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato...";
- ai sensi del comma 4 del medesimo art. 37, ART verifica la congruità con la regolazione economica delle norme di sicurezza e degli standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti;
- inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 70/2014, agendo d'ufficio o a seguito di reclamo, ART può acquisire *"dalle imprese ferroviarie, dal gestore dell'infrastruttura o da qualsiasi altro soggetto interessato o coinvolto informazioni e documentazione e può effettuare verifiche e ispezioni presso le imprese ferroviarie o il gestore dell'infrastruttura"* ed è responsabile *"dell'accertamento di violazioni e procedere all'irrogazione di sanzioni nelle fattispecie e nelle misure pure previste da tali norme"*;
- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- ART e Polfer hanno interesse a disciplinare forme e modalità di collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dell'autonomia e delle attribuzioni di ciascuna delle Parti, nonché a promuovere la cooperazione reciproca in coerenza con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni.

concordano

Articolo 1 **Oggetto**

1. Il presente protocollo disciplina le modalità di cooperazione, di collaborazione e di scambio di informazioni tra le Parti su materie di interesse comune, nel rispetto dell'autonomia e delle attribuzioni di ciascuna di esse.

Articolo 2

Ambito della collaborazione

1. Nel rispetto dell'autonomia, delle attribuzioni, delle competenze e delle prerogative di ciascuna parte, Polfer e ART cooperano nello svolgimento dei rispettivi compiti attraverso lo scambio di dati, informazioni o elementi acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. In particolare, Polfer comunica i seguenti eventi potenzialmente lesivi dei diritti riconosciuti ai passeggeri del trasporto ferroviario di cui abbia conoscenza diretta in ragione del proprio operato ed oggetto di accertamento:
 - a. in caso di ritardi, carenze nell'assistenza informativa (per ipotesi di ritardi di qualsiasi entità o di cancellazione) o carenze nell'assistenza materiale ai viaggiatori o mancato avviso in ordine alla scelta tra trasporto alternativo e rimborso (per ipotesi di ritardo superiori ai 60 minuti o di cancellazione);
 - b. situazioni non conformi alle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, sia nazionali che locali, connotati da oneri di servizio pubblico (es. sovraffollamenti, malfunzionamento dei servizi igienici, indisponibilità di un numero sufficiente di carrozze in relazione al numero dei passeggeri viaggianti, malfunzionamento delle porte dei convogli, malfunzionamento degli impianti di climatizzazione);
 - c. carenze nell'assistenza a persone con disabilità o a mobilità ridotta (es. mancanza di informazioni relative all'accessibilità dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile; inaccessibilità di stazioni, banchine, materiale rotabile ed altri servizi; mancata assistenza nelle stazioni ferroviarie dotate di personale o mancata indicazione, nelle stazioni non dotate di personale, di informazioni relative alle stazioni più vicine dotate di personale o di assistenza; mancata assistenza a bordo treno; perdita o danneggiamento di attrezzature per mobilità o altre specifiche).
3. Polfer si riserva di comunicare ulteriori eventi che ritenga rilevanti ai fini dell'esercizio delle competenze dell'Autorità enunciate in premessa.
4. ART trasmette a Polfer informazioni, elementi e dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, che rilevino ai fini dell'esercizio da parte di Polfer delle proprie competenze, in particolare in relazione a fatti o comportamenti inerenti alla sicurezza personale dei passeggeri e l'integrità delle merci e delle infrastrutture ferroviarie.

Articolo 3

Modalità della collaborazione

1. Le Parti trasmettono reciprocamente, su richiesta o d'ufficio, le informazioni, gli elementi e i dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni, che rilevino ai fini dell'esercizio delle rispettive competenze, così come declinato al precedente art. 2.

2. La parte che trasmette le informazioni, i dati o gli elementi di cui al precedente articolo vi provvede con la massima consentita tempestività.
3. ART si impegna altresì a dare riscontro a Polfer in merito agli episodi oggetto di segnalazione mediante report periodici.
5. Le Parti si scambiano periodicamente informazioni sulle rispettive attività che presentino profili di interesse comune anche per valutare la possibilità di sviluppare ulteriori forme di collaborazione
6. Le modalità per la trasmissione di informazioni, elementi e dati potranno essere ulteriormente definite con intese dirette anche allo scopo di individuare un modello standard di comunicazione.

Articolo 4

Segreto d'ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente protocollo è soggetta al regime del segreto d'ufficio e ai vincoli di riservatezza vigenti per l'ART o per la Polfer, secondo i rispettivi ordinamenti.
2. Le Parti possono indicare, di volta in volta, specifici obblighi di riservatezza e le condizioni di utilizzo dei dati e delle informazioni oggetto di collaborazione e scambio.

Articolo 5

Trattamento dei dati personali

1. Si richiama il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/Gai del Consiglio", con particolare riferimento alle modalità di comunicazione dei dati, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, "Regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia", con riferimento all'art. 13 rubricato "Comunicazione di dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati".

Articolo 6

Esecuzione

1. Ai fini dell'esecuzione del presente protocollo, ciascuna parte avrà cura di comunicare all'altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per lo svolgimento delle

attività oggetto di cooperazione.

2. Le Parti verificano con cadenza periodica l'applicazione del presente protocollo individuando, se del caso, modalità di esecuzione che si rivelino più funzionali a garantirne la piena attuazione.

Articolo 7 **Entrata in vigore**

1. Il protocollo entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione e ha una validità di tre anni.
2. Esso può essere integrato o modificato di comune accordo tra le Parti anche prima della scadenza e rinnovato previa richiesta scritta di una delle Parti e adesione dell'altra, sessanta giorni prima della scadenza.

Articolo 8 **Invarianza della spesa**

1. Dall'attuazione del presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Parti provvedono ai rispettivi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per l'ART
Il Presidente
Andrea Camanzi

Per la Polfer
Il Direttore del Servizio
Maurizio Improta